

**DETERMINAZIONE DSAI/18/2024/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI  
SEPARAZIONE FUNZIONALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 23 aprile 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009(di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009(di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 12, lettera f) e comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d.lgs. n. 164/00);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante "*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti*

*sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);*

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lett. f), della legge 481/95 prevede, tra l’altro, che l’Autorità emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa. Il decreto legislativo 93/11, nel dare attuazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha sancito l’obbligo di separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione, stabilendo, per quanto concerne il mercato del gas naturale, che le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata: *“(…) devono essere indipendenti, sotto il profilo dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione”* (articolo 23, comma 1); il medesimo decreto ha attribuito all’Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei predetti obblighi (articolo 45, comma 1, lett. b);
- con il TIUF, a partire dall’1° gennaio 2016, l’Autorità, ha dettato una nuova disciplina degli obblighi di separazione funzionale aventi la *“finalità di: a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell’accesso e nell’uso delle informazioni commercialmente sensibili e d) impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere”* (articolo 3, comma 1 del TIUF);
- l’articolo 4, comma 1, del TIUF stabilisce che i suddetti obblighi si applicano alle imprese verticalmente integrate di diritto italiano o estero che operano sul territorio italiano, in una o più delle attività indicate tra cui l’attività di distribuzione del gas naturale (lettera e);
- l’impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale, ai sensi dell’articolo 1 del TIUF, *“è un’impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo come definito dall’articolo 6 del d.lgs. n. 93/11 e in cui l’impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale”*;

- l'articolo 6 d.lgs. n. 93/11 (integrando l'articolo 2, comma 1, lett. kk-septiesdecies del d.lgs. 164/00) stabilisce che vi è controllo a fronte di *“diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso: 1) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa; 2) diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un’impresa”*;
- l'articolo 7 del TIUF prevede che l'impresa verticalmente integrata conferisca autonomia decisionale ed organizzativa ad alcune attività, tra cui quella di distribuzione del gas naturale, e, a tal fine, ne affidi l'amministrazione ad un Gestore Indipendente (di seguito: anche GI), che garantisca il rispetto delle disposizioni in materia di separazione funzionale; in particolare, l'articolo 10, del TIUF definisce i requisiti di indipendenza del GI delle imprese prevedendo che non possono essere componenti del GI, tra l'altro, coloro che fanno parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata o di imprese del gruppo societario di appartenenza di questa, responsabili, direttamente o indirettamente nel settore del gas naturale, del trasporto, della coltivazione, della vendita del gas naturale anche qualora svolte all'estero (comma 1, lettera a);
- segnatamente il TIUF attribuisce al GI i seguenti obblighi:
  - predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attività che amministra (articolo 14, comma 2, lett. a), riportante i contenuti previsti nel successivo comma 3);
  - individuare le informazioni commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale (articolo 18), tra le quali rientrano, in maniera non esclusiva, le informazioni elencate al comma 2 e assicurare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili tramite gli adempimenti di cui al successivo comma 3;
  - garantire l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione del gas di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, secondo le modalità ivi previste ai commi 5 e 6;
  - prevedere il trattamento e assicurare la riservatezza delle altre informazioni relative allo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale (articolo 20, commi 1 e 2).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 382/2022/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici;

- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici – tra cui Geneco S.r.l. (di seguito anche società) che, anche all’esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 24-27 ottobre 2023, presso un’unità locale della Geneco S.r.l. (di seguito anche società) (durante la quale sono state, altresì, condotte delle verifiche sull’organizzazione e sugli assetti proprietari della società), e dalla documentazione ivi acquisita, è emersa l’inosservanza da parte della società delle disposizioni in materia di separazione funzionale; in particolare:
  - i. in violazione degli articoli 1 e 4, comma 1, del TIUF la società non rispetterebbe gli obblighi in materia di separazione funzionale in quanto, pur avendo dichiarato nell’Anagrafica operatori dell’Autorità di non appartenere ad alcun gruppo societario e di non essere un’impresa verticalmente integrata risulterebbe esserlo; in particolare, da quanto dichiarato dalla società nel corso della verifica ispettiva e dalle visure camerali effettuate dagli Uffici dell’Autorità, è emerso che Geneco S.r.l. è partecipata per il 100% del capitale sociale da Siliafin S.r.l., che a sua volta partecipa per il 55% al capitale sociale di S.I.M. S.r.l., società di vendita del gas naturale; quindi, entrambe le società di distribuzione e di vendita del gas naturale, sarebbero sottoposte al controllo ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 93/11 della medesima persona giuridica, Siliafin S.r.l.; inoltre, la sussistenza di un rapporto di controllo sarebbe ulteriormente confermata dalla coincidenza in capo alla medesima persona fisica della carica di amministratore unico di Geneco S.r.l. e di proprietario del 90% del capitale sociale di Siliafin S.r.l. (società che, come detto, detiene il 55% del capitale sociale della società di vendita di gas naturale S.I.M. S.r.l.); la medesima persona fisica, peraltro, risulterebbe ricoprire altresì la qualifica di direttore tecnico nella società S.I.M. S.r.l. la quale, oltre a gestire la vendita di gas naturale, secondo le dichiarazioni rese in verifica ispettiva, risulterebbe occuparsi per conto di Geneco S.r.l. di tutte le attività afferenti alla distribuzione del gas naturale (come *“il servizio del centralino di pronto intervento, il servizio operativo del pronto intervento, la ricerca programmata delle dispersioni gas, la gestione degli impianti di odorizzazione, la gestione ordinaria e straordinaria delle cabine Re.MI, la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di riduzione gas, l’attività di lettura dei misuratori, l’attività di gestione della cartografia”*, cfr. punti 2, 3 e 5 della *check list*); infine, la società ha ammesso che *“ai fini della gestione della rete di distribuzione, (...) il Direttore tecnico della S.I.M. S.r.l. sovrintende a tale gestione”* (punto 2 della *check list*); pertanto risulterebbero sussistere le condizioni di cui al citato articolo 1

del TIUF per la sussistenza di un “*impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale*” ovvero un’impresa o un gruppo di imprese nelle quali “*la stessa o le stesse persone fisiche o giuridiche (...) hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall’articolo 6 del D.lgs. n. 93/11 e in cui il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di (...) distribuzione (...) e almeno una delle funzioni di (...) vendita di gas naturale*”;

- ii. in violazione dell’articolo 7, comma 1 e dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del TIUF, Geneco S.r.l. non avrebbe adempiuto all’obbligo di conferire autonomia decisionale e organizzativa all’attività di distribuzione del gas naturale separandola amministrativamente dalle altre attività svolte dall’impresa verticalmente integrata, non avendo affidato l’amministrazione della società ad un Gestore Indipendente; come rilevato *sub i.*, infatti, attualmente il socio di maggioranza (90%) della società Siliafin S.r.l., detiene il controllo della società di vendita S.I.M. S.r.l. mediante la sua partecipazione nella società capogruppo e, al tempo stesso, detiene il controllo ed è amministratore unico della società di distribuzione, Geneco S.r.l.; conseguentemente, la mancata nomina del GI nel rispetto del TIUF potrebbe aver comportato il mancato rispetto degli obblighi posti dal medesimo TIUF in capo al GI, previsti dall’articolo 14, comma 2, lett. a), dall’articolo 18, commi 2 e 3, dall’articolo 19, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e dall’articolo 20, commi 1 e 2.

#### **RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Geneco S.r.l.;
- sia opportuno invitare Geneco S.r.l., nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub i.* e *ii.*, rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell’eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com.

#### **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Geneco S.r.l. per l’accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazione in materia di separazione funzionale e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare la società, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub i.* e *ii.*, rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, costituiranno elemento di

- valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
  4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
  8. di comunicare il presente provvedimento a Geneco S.r.l. (P. IVA 03543881001) mediante PEC all'indirizzo [genecosrl13@pec.it](mailto:genecosrl13@pec.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 23 aprile 2024

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*